



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 36/2 DEL 19.09.2024

Oggetto: **Nomina amministratori straordinari e commissari straordinari delle province. Articolo 2 della legge regionale 19 luglio 2024, n. 9 (Disposizioni straordinarie in materia di riordino delle province).**

La Presidente premette che l'articolo 2 della legge regionale 19 luglio 2024, n. 9 (Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province), statuisce, al comma 1, che la Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta del Presidente della Regione, nomina gli amministratori straordinari delle Province di Nuoro, Oristano, Gallura Nord-Est Sardegna, Ogliastra, Sulcis Iglesiente, Medio Campidano e della Città metropolitana di Sassari, come configurate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale n. 7 del 2021. Entro i medesimi termini, la Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta del Presidente della Regione, nomina un amministratore straordinario della porzione di territorio della Città metropolitana di Cagliari, come configurata dall'articolo 4 della legge regionale n. 7 del 2021, con esclusione dei comuni di cui all'articolo 17, comma 2, della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna).

Il comma 2 dello stesso articolo 2, prosegue la Presidente, prevede che la Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta del Presidente della Regione, nomina un commissario straordinario per la Provincia di Sassari, un commissario straordinario per la Provincia di Nuoro, un commissario straordinario per la soppressa Provincia del Sud Sardegna, come definite dall'articolo 25 della legge regionale n. 2 del 2016.

Gli otto amministratori straordinari e i tre commissari straordinari si distinguono per requisiti, indennità, compiti e durata in carica, secondo le disposizioni della legge regionale n. 9/2024 (di seguito: legge).

Infatti, evidenzia la Presidente, l'articolo 2 della legge, quanto ai requisiti per la nomina dell'amministratore straordinario, in virtù del rinvio espresso ivi contenuto alla legge regionale 12 marzo 2015, n. 7 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali e disposizioni varie), prevede che non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 4 alla legge regionale 2 ottobre 2005, n. 12 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 (Scioglimento degli organi degli enti locali e nomina dei



commissari. Modifica della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni dei comuni e le comunità montane), così come modificata dall'articolo 19 della legge regionale 25 novembre 2014, n. 24 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione).

Agli amministratori straordinari è corrisposta un'indennità nella misura stabilita dall'articolo 24, comma 7, della legge regionale n. 2 del 2016, cioè pari alla retribuzione lorda complessiva spettante al dirigente di vertice dell'ente, diminuita dell'indennità di risultato.

Viceversa, i commissari straordinari, espone la Presidente, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 della legge, devono essere scelti tra coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13.

Ai commissari straordinari della Provincia compete un'indennità di carica pari a quella prevista per il sindaco del Comune o per il presidente della Provincia soggetti a commissariamento. Per i dipendenti pubblici in servizio l'indennità è ridotta della metà.

Quanto ai rispettivi compiti, sottolinea la Presidente, ai sensi dell'articolo 2 della legge, agli amministratori straordinari delle province, che restano in carica fino all'insediamento degli organi di governo dei rispettivi enti, sono attribuiti i poteri previsti dall'ordinamento in capo al presidente della provincia, alla giunta e al consiglio provinciale; all'amministratore straordinario della Città metropolitana di Sassari e all'amministratore straordinario della porzione di territorio della Città metropolitana di Cagliari, che restano in carica fino all'insediamento degli organi di governo dei rispettivi enti, sono attribuiti i poteri previsti dall'ordinamento in capo agli organi di governo della città metropolitana previsti dalla legge regionale n. 2 del 2016.

Viceversa, prosegue la Presidente, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 della legge, i commissari straordinari predispongono gli atti preparatori relativi alla successione:

- 1) della Città metropolitana di Sassari e della Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna alla Provincia di Sassari, come configurata dall'articolo 25 della legge regionale n. 2 del 2016;
- 2) della Provincia dell'Ogliastra e della Provincia di Nuoro, come definite ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale n. 7 del 2021, alla soppressa Provincia di Nuoro, come definita dall'articolo 25 della legge regionale n. 2 del 2016;
- 3) delle Province del Sulcis Iglesiente, del Medio Campidano e della Città metropolitana di Cagliari, come configurata dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale n. 7/2021, alla soppressa Provincia del Sud Sardegna.



Infine, espone la Presidente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 2 della legge, dalla data delle nomine degli amministratori straordinari e dei commissari straordinari decadono gli amministratori straordinari e i commissari straordinari delle province e delle città metropolitane e i sub commissari per le zone omogenee in carica alla data di entrata in vigore della legge.

Tutto ciò premesso, la Presidente propone alla Giunta le nomine dei seguenti commissari straordinari e amministratori straordinari:

- 1) Gian Piero Scanu, commissario straordinario per la Provincia di Sassari;
- 2) Giovanni Mario Basolu, commissario straordinario per la Provincia di Nuoro;
- 3) Vincenzo Basciu, commissario straordinario per la soppressa Provincia del Sud Sardegna;
- 4) Giuseppe Ciccolini, amministratore straordinario della Provincia di Nuoro;
- 5) Battistino Ghisu, amministratore straordinario della Provincia di Oristano;
- 6) Gaspare Piccinu, amministratore straordinario della Provincia Gallura Nord-Est Sardegna;
- 7) Marzia Mameli, amministratore straordinario della Provincia Ogliastra;
- 8) Sergio Murgia, amministratore straordinario della Provincia Sulcis Iglesiente;
- 9) Roberto Cadeddu, amministratore straordinario della Provincia Medio Campidano;
- 10) Gavino Arru, amministratore straordinario della Città metropolitana di Sassari;
- 11) Eugenio Lai, amministratore straordinario della porzione di territorio della Città metropolitana di Cagliari, come configurata dall'articolo 4 della legge regionale n. 7/2021, con esclusione dei comuni di cui all'articolo 17, comma 2, della legge regionale n. 2/2016.

La Giunta regionale, udita la proposta della Presidente

DELIBERA

- di nominare, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 9/2024, i seguenti commissari straordinari e amministratori straordinari:

- 1) Gian Piero Scanu, commissario straordinario per la Provincia di Sassari;
- 2) Giovanni Mario Basolu, commissario straordinario per la Provincia di Nuoro;
- 3) Vincenzo Basciu, commissario straordinario per la soppressa Provincia del Sud Sardegna;
- 4) Giuseppe Ciccolini, amministratore straordinario della Provincia di Nuoro;



- 5) Battistino Ghisu, amministratore straordinario della Provincia di Oristano;
 - 6) Gaspare Piccinu, amministratore straordinario della Provincia Gallura Nord-Est Sardegna;
 - 7) Marzia Mameli, amministratore straordinario della Provincia Ogliastra;
 - 8) Sergio Murgia, amministratore straordinario della Provincia Sulcis Iglesiente;
 - 9) Roberto Cadeddu, amministratore straordinario della Provincia Medio Campidano;
 - 10) Gavino Arru, amministratore straordinario della Città metropolitana di Sassari;
 - 11) Eugenio Lai, amministratore straordinario della porzione di territorio della Città metropolitana di Cagliari, come configurata dall'articolo 4 della legge regionale n. 7/2021, con esclusione dei comuni di cui all'articolo 17, comma 2, della legge regionale n. 2/2016;
- di condizionare sospensivamente gli effetti della presenti nomine alla positiva verifica, da parte della Direzione generale della Presidenza, dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la nomina stessa;
 - di dare atto che dalla data in cui le presenti nomine diventano efficaci, come stabilito al punto che precede, decadono gli amministratori straordinari e i commissari straordinari delle province e delle città metropolitane e i sub commissari per le zone omogenee in carica alla data di entrata in vigore della legge.

Il Direttore Generale

Giovanni Deiana

La Presidente

Alessandra Todde